

L'attuazione del GDPR. Un modello organizzativo per gli Enti locali

di Alfredo L. Tirabassi - Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia

L'entrata in vigore dal 25 maggio 2018 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 pone anche agli Enti locali alcuni importanti problemi applicativi che possono essere affrontati utilmente solo se colti come l'occasione per elevare gli standard di qualità nel trattamento dei dati e quindi come un miglioramento dei servizi resi ai cittadini. L'articolo approfondisce la figura del titolare del trattamento nella prospettiva propria dell'ordinamento e dell'organizzazione degli Enti locali.

L'idea di fondo è che la logica della responsabilizzazione, che permea il GDPR, debba partire dalla consapevolezza della complessità della figura del titolare del trattamento e della necessità conseguente di adottare un modello organizzativo di tipo composito che viene definito del "titolare diffuso".

Vengono anche chiariti, in apertura, alcuni equivoci che si sono generati nell'applicazione della disciplina previgente.

Titolare e responsabile nel GDPR e nel decreto 196

Il legislatore italiano della Legge n. 675/1996 e poi del D.Lgs. n. 196/2003 (d'ora innanzi "decreto 196") nel dare attuazione alla Dir. 95/

46/CE ha fatto un pessimo servizio alla chiarezza, introducendo una terminologia del tutto diversa da quella utilizzata in sede comunitaria e nelle altre principali lingue dell'Unione, come evidente nella tabella che segue.

Italiano	Titolare del trattamento	Responsabile del trattamento
Inglese	Controller	Processor
Francese	Responsable du traitement	Sous-traitant
Spagnolo	Responsable del tratamiento	Encargado del tratamiento
Tedesco	Verantwortlicher (responsabile)	Auftragsverarbeiter (incaricato)

Nelle altre lingue, l'utilizzo dei termini rende con immediatezza il contenuto dei ruoli perché risulta evidente che nel "Responsable" o nel "Controller" risiedono i poteri di scelta di finalità e mezzi del trattamento, mentre "processor", "encargado" o "sous-traitant" sono figure meramente esecutive senza poteri dispositivi. L'introduzione (l'invenzione) del termine "titolare" e l'attribuzione della definizione di "responsabile" a colui che, nel disegno della Dir. 95/46 prima e del GDPR, ha un ruolo sostanzialmente esecutivo, anche se su ampia scala, non poteva che generare equivoci

sulle effettive competenze. Un equivoco ulteriormente rafforzato dalla previsione, sconosciuta alla disciplina comunitaria, della figura dell'"incaricato del trattamento", inteso come collaboratore del responsabile che, sotto la sua direzione, tratta i dati che gli sono affidati.

Per rendere ancora più ambigua la situazione, il legislatore italiano, nella definizione del "responsabile" introduce la dizione "preposti" - ignota al lessico del legislatore comunitario come emerge nello schema sottostante - che contribuisce a rafforzare l'idea di un ruolo non meramente esecutivo.

Norma	Definizione di Responsabile del trattamento
Dir. 95/46 CE	la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento
Legge n. 675/1996	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali
Decreto n. 196	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali
GDPR	la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

Poiché il diritto si costruisce sulle parole, ci si rende conto facilmente che in pochi sarebbero disposti a considerare equivalenti figure definite in un caso come “un incaricato che tratta dati per conto di” e nell'altro come un “responsabile preposto al trattamento”. Nel primo caso il carattere puramente esecutivo è immediatamente evidente, nell'altro no.

La traduzione del GDPR (1) avrebbe potuto chiudere questo equivoco una volta per tutte adottando una terminologia conforme a quella scelta dalle altre lingue; non l'ha fatto, ma se non altro non ha riproposto l'ingannevole “preposti” per cui l'operazione di chiarimento concettuale è, almeno a metà, riuscita ed è ulteriormente rafforzata dalla precisione con cui l'art. 28 del GDPR definisce il contenuto del rapporto tra titolare (*controller*) e responsabile (*processor*) e nega ogni possibilità di delega di funzioni dal titolare al responsabile.

Questa grave imprecisione lessicale, insieme all'ulteriore equivoco, ingenerato dalla prassi di identificare il titolare semplicemente nel sindaco, hanno portato in passato a disegnare un sistema di relazioni organizzative all'interno degli Enti non compatibile con la previsione del GDPR.

Nella maggior parte degli Enti locali è stato adottato, infatti, uno schema molto semplice: il sindaco, in qualità di titolare, individua nei dirigenti o, per gli Enti di minori dimensioni, nei responsabili dei servizi, i responsabili del trattamento dati, senza alcuna altra indicazioni, sul presupposto che questi, in quanto **preposti**, avrebbero definito le modalità e limiti dei trattamenti, individuando a loro volta, nei propri collaboratori, gli incaricati del trattamento; lo stesso schema, viene ripetuto nei confronti dei responsabili esterni, inserendo nei contratti d'appalto o nei disciplinari d'incarico, formule di rito, nella convinzione che in tal modo, anche senza fornire alcuna indicazione, tutti gli oneri, i rischi e le responsabilità inerenti i dati trasferiti, ricadessero sul soggetto esterno.

In realtà, tale modello era già incompatibile con la disciplina previgente perché se ruolo e definizione del responsabile (*processor*) potevano essere equivocati, non altrettanto quelli del titolare perché a partire dalla Direttiva del 1995, passando per la normativa italiana del 1996 e del 2003, fino al GDPR i compiti del titolare (*controller*) sono rimasti invariati, chiari e univoci, come risulta nel confronto:

Norma	Definizione di Titolare del trattamento
Dir. 95/46 CE	la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali
Legge n. 675/1996	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento personali, ivi compreso il profilo della sicurezza di dati
Decreto n. 196	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza
GDPR	la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali

(1) Una curiosità è anche nel fatto che le scelte lessicali del legislatore italiano sono cambiate, nell'arco di pochi mesi, passando dalla Dir. 95/46 CE alla Legge n. 675/1996. Mentre infatti nella direttiva, si utilizza, in coerenza con le altre lingue, il binomio

“responsabile del trattamento” e “incaricato del trattamento”, le stesse definizioni nella legge vengono associate a “titolare” e “responsabile”, per una ragione che chi scrive non conosce.

Il titolare (*controller*) è colui, persona fisica o giuridica, che definisce “finalità e modalità” dei trattamenti e da nessuna parte risulta che tali competenze siano delegabili (2); il modello fondato sulla individuazione “vuota” dei responsabili, non articolata con le puntuali indicazioni di “finalità e modalità” non solo non è conforme all’attuale disciplina del GDPR, ma non lo era neppure in regime di decreto 196 o di Legge n. 675/1996. Il GDPR non aggiunge nulla di nuovo, ma è più preciso e obbliga a individuare, attraverso il registro dei trattamenti previsto dall’art. 30, in particolare alle lett. b) e d), proprio le finalità del trattamento e le misure di sicurezza dei dati, quella competenza su “finalità e mezzi” che distinguono il titolare dal responsabile.

Ora i principi di *accountability* (responsabilizzazione) e *compliance* (conformità) rendono necessaria una corretta articolazione funzionale del ruolo del titolare perché, di fronte a rilievi o disfunzioni risulterebbe evidentemente irresponsabile e inadeguato aver identificato la complessità dei compiti del titolare nella sola figura del sindaco.

Il titolare negli Enti locali

Aspetti generali

Per definizione il “titolare” è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che ha la responsabilità, anche verso terzi, di determinare finalità e mezzi del trattamento e quindi anche di garantire il rispetto dei principi del trattamento (GDPR, art. 5) e la protezione dei dati, oltre che di darne conto (*accountability*).

Il GDPR, come per altro le norme previgenti, comunitarie o nazionali, non va oltre e non si occupa della natura e articolazione dei titolari all’interno delle varie realtà organizzative; troppo varia è la loro natura perché la norma possa permettersi prescrizioni rispetto a ordinamento e distribuzione interna delle competenze.

Il ruolo di titolare e le diverse attività che vi ineriscono devono allora essere articolate sulla base dell’ordinamento specifico di ciascun titolare, come definito dalla disciplina generale o dalle norme interne. Un comune, un libero professionista, un’associazione di volontariato, un ospedale, un’azienda manifatturiera o una multinazionale di servizi digitali sono ugualmente *titolari* di trattamenti, ma debbono

confrontarsi con la disciplina legislativa e/o statutaria che singolarmente li riguarda per definire l’allocazione delle attività e delle competenze che costituiscono questo ruolo e che essendo molteplici possono non essere attribuibili ad un unico organo. La semplicistica identificazione del titolare con il sindaco (3) negli Enti locali (o, in analogia, con il presidente per la provincia) appare quindi impropria perché trascura sia l’analisi della complessità dei compiti che il GDPR attribuisce al titolare, sia l’articolazione delle competenze degli organi - di governo o gestionali - di comuni e province, come definiti dalla legge e da statuti e regolamenti interni.

In realtà, per il trattamento dati occorre orientarsi con la stessa logica che si utilizza per qualunque funzione propria di una persona giuridica e di un Ente locale in particolare. Ad esempio, se si deve realizzare un’opera pubblica, il consiglio approva bilancio e piano delle opere, l’organo esecutivo delibera il progetto, i dirigenti definiscono le procedure di affidamento, ma questa ripartizione di competenza convive con e articola la piena titolarità dell’opera in capo al comune. La logica giuridica non cambia affacciandosi al mondo della protezione dei dati, soltanto ci si trova di fronte ad un tema meno frequentato e, per inevitabile scelta del legislatore, meno formalizzato, per cui rientra tra le responsabilità dei singoli enti definire la propria articolazione interna. Occorre, in altri termini, specificare le attività che compongono il profilo del titolare del trattamento e assegnarle agli organi cui l’ordinamento attribuisce quel tipo di competenze.

Analisi del profilo di “Titolare”

Da una rapida ricognizione del GDPR, emerge che al *titolare* spetta un’ampia gamma di attività e competenze che, sia da un punto di vista giuridico che tecnico, difficilmente possono essere concentrate in un solo organo o soggetto; il *titolare*, infatti:

- a) determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali: è la funzione fondamentale che riassume e ordina tutte le altre (art. 4);
- b) in caso di minori, verifica che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale (art. 9);
- c) agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato (art. 12) e fornisce agli interessati le informazioni indicate dal GDPR (art. 13);

(2) L’art. 28 del GDPR qualifica come violazione del regolamento il fatto che il responsabile, fatto salvo poche eccezioni, determini finalità e mezzi del trattamento: “se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione”.

(3) Riproposta recentemente anche nel Quaderno Anci n. 11/2018, laddove a pag. 5, si afferma che responsabilità ultima dell’attuazione del GDPR “cade sul titolare del trattamento, figura che negli enti locali è ricoperta dal Sindaco”.

d) mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento: è il principio di responsabilizzazione (*accountability*), perno di tutto il GDPR (art. 24);
e) individua i responsabili del trattamento e ne controlla e garantisce l'operato (art. 28);
f) tiene un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità (art. 30);
g) garantisce l'idonea formazione del personale incaricato del trattamento (art. 32);
h) comunica all'autorità di controllo (art. 33) e all'interessato (art. 34) eventuali violazioni dei dati;
i) effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali (art. 35);
l) designa il responsabile della protezione dei dati (art. 37) mettendolo in grado di svolgere adeguatamente l'attività (art. 38);
m) è destinatario di provvedimenti, notifiche e ingiunzioni dell'autorità di controllo (art. 58);
n) risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento (art. 82);
o) è destinatario delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del GDPR (art. 83).

Se queste sono le competenze principali, ma non esclusive, del *titolare* è evidente che esse devono trovare una collocazione organizzativa adeguata per garantire che sia soddisfatta la regola aurea della competenza: allocazione delle responsabilità giuridiche (deve decidere chi ha formalmente il potere di farlo) e riconoscimento delle professionalità (deve fare le cose chi sa farle).

Il "titolare diffuso" negli Enti locali

Partendo quindi dal presupposto che l'unitarietà della persona giuridica comporta e non contraddice la propria interna articolazione funzionale - per ragioni giuridiche e tecniche - occorre confrontare il complesso sistema di responsabilità e attività poste in capo al *titolare* con l'ordinamento degli Enti locali, che, in estrema sintesi prevede l'attribuzione:

- al consiglio degli atti regolamentari, di pianificazione, indirizzo e controllo;
- all'organo esecutivo (giunta nei comuni, presidente nelle province, sindaco metropolitano nelle città metropolitane) delle funzioni di governo residuali, con uno spazio particolare, per quello che qui rileva, per i profili organizzativi;
- al sindaco, al sindaco metropolitano o al presidente della provincia principalmente delle funzioni, per quel che qui rileva, legate a nomine e incarichi;

- al segretario generale, al direttore generale e ai dirigenti dei compiti di coordinamento e di gestione. L'intreccio tra ruolo e attività del titolare del trattamento e ordinamento degli Enti locali porta quindi inevitabilmente non a individuare il titolare nel sindaco, ma ad un modello di "titolare diffuso", esattamente come avviene più in generale per le altre funzioni degli enti. Occorre, cioè, che il lungo elenco delle "mansioni" del titolare venga allocato all'organo che secondo l'ordinamento ha titolo per svolgerla.

Proviamo a fare qualche considerazione più di dettaglio:

- alcuni enti si sono chiesti se occorra dotarsi di un regolamento: chi scrive ne dubita perché non si vede quali siano gli spazi di discrezionalità normativa disponibili; per gli Enti pubblici, infatti, finalità e mezzi del trattamento sono sostanzialmente determinati nei loro profili generali dalla legge; qualora, però, si ritenesse di adottare questa linea, indubbiamente ad essere coinvolto sarà il consiglio;

- ben più complesso è, invece, il profilo organizzativo poiché occorre definire le linee di concreto comportamento dell'ente in materia di trattamento dati, sotto diversi aspetti giuridici, informatici, e funzionali; si tratta, ad esempio, di adottare la modulistica, di definire le modalità di esercizio dei diritti, di definire le norme tecniche di comportamento nell'uso degli apparati informatici, di definire le competenze dei singoli attori del sistema, dirigenti inclusi, di gestire il coordinamento tra tutela della riservatezza, diritto di accesso e trasparenza amministrativa; per il loro evidente profilo organizzativo tutti questi aspetti rientrano indubbiamente nella competenza dell'organo esecutivo;

- ugualmente va ricondotta all'organo esecutivo, pur con tutta la necessaria assistenza da parte di dirigenti e sistemi informativi, l'attuazione dell'*accountability* insieme a quelli che ne sono i principali strumenti: il registro dei trattamenti (in cui, in sostanza si riflette la determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento) e la valutazione di impatto;

- all'organo di vertice spettano sicuramente le nomine, tra cui, quella del Responsabile della protezione dei dati, senza dimenticare che, qualora la scelta cadesse su soggetti terzi, risulterebbe inevitabile dar corso ad un procedimento di affidamento di servizi o di incarico professionale, con tutto ciò che comporta;

- infine, in questa logica di "titolare diffuso" non possono non rientrare i dirigenti/direttore/segretario secondo le diverse competenze: dell'elenco sopra riportato diversi punti, ad esempio alle lett. b), c),

e), g), ma anche l), vanno ricondotti al ruolo dirigenziale; si pensi ad esempio alle clausole contrattuali di individuazione dei responsabili esterni del trattamento, ai compiti di direzione del personale assegnato, anche in relazione alla loro formazione oppure alla necessità, da parte del dirigente competente per i servizi informatici di fornire istruzioni di dettaglio in materia di sicurezza informatica.

Questa rapida rassegna consente di apprezzare come il ruolo del titolare negli Enti locali abbia una natura complessa e composita come è complessa e compo-

sita, in generale, al loro interno l'articolazione delle funzioni e delle competenze.

Il principio di responsabilizzazione, che costituisce indubbiamente la vera impegnativa novità del GDPR, reclama allora che questa complessità venga resa esplicita, disciplinata e documentata attraverso un puntuale atto di organizzazione, adottato dall'organo esecutivo, mediante il quale collegare, almeno nei profili essenziali, i compiti del titolare ai soggetti funzionalmente competenti.

ALLEGATO

Schema di atto di definizione dell'organizzazione della gestione del trattamento dei dati (da approvarsi mediante provvedimento dell'organo esecutivo).

MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Le competenze del Titolare.

Al Titolare di cui all'art. 4 par. 1 punto 7) del Regolamento (UE) 2016/679 sono riconducibili le seguenti principali competenze:

- determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali: è la funzione fondamentale che riassume e ordina tutte le altre (art. 4);
- in caso di minori, verifica che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale (art. 9);
- agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 12) e fornisce agli interessati le informazioni indicate dal GDPR (art. 13);
- mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento: è il principio di responsabilizzazione (*accountability*), perno di tutto il GDPR (art. 24);
- individua i responsabili del trattamento e ne controlla e garantisce l'operato (art. 28);
- tiene un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità (art. 30);
- garantisce l'idonea formazione del personale incaricato del trattamento (art. 32);
- comunica all'autorità di controllo (art. 33) e all'interessato (art. 34) eventuali violazioni dei dati;
- effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali (art. 35);
- designa il responsabile della protezione dei dati (art. 37) mettendolo in grado di svolgere adeguatamente l'attività (art. 38);
- è destinatario di provvedimenti, notifiche e ingiunzioni dell'autorità di controllo (art. 58);
- risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento (art. 82);
- è destinatario delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del GDPR (art. 83).

2. Attribuzioni delle competenze del titolare

Le competenze sopra elencate e le altre previste nel GDPR sono attribuite agli organi della Provincia in relazione alle funzioni agli stessi assegnati dalla Legge n. 56/2014, dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo statuto provinciale:

- al **consiglio provinciale** sono assegnate eventuali competenze di tipo regolatorio o programmatico generale in materia di riservatezza dei dati;
- all'**organo esecutivo** (giunta o presidente per le province) sono assegnate tutte le competenze a carattere non gestionale e non rientranti nella competenza del consiglio, con particolare riferimento agli atti e attività a contenuto organizzativo e di indirizzo (ad es. i punti 3, 5, 7 e 10 del precedente elenco);
- all'**organo di vertice** (sindaco o presidente per le province) competono le nomine, con riferimento in particolare ai responsabili interni del trattamento e al responsabile della protezione dei dati;
- ai **dirigenti** (*oppure* responsabile del servizio), in qualità di titolari, secondo l'ambito di competenza, spettano i seguenti compiti:
 - verificare la legittimità dei trattamenti di dati personali effettuati dalla struttura di riferimento;
 - disporre, in conseguenza alla verifica di cui alla lett. a) le modifiche necessarie al trattamento perché lo stesso sia conforme alla normativa vigente ovvero disporre la cessazione di qualsiasi trattamento effettuato in violazione alla stessa;
 - adottare soluzioni di *privacy by design* e *by default*;
 - contribuire al costante aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
 - garantire la corretta informazione e l'esercizio dei diritti degli interessati;
 - individuare responsabili del trattamento e i soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento (di seguito anche "incaricati") fornendo agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata in aderenza alle indicazioni contenute nel presente documento ed, in particolare, facendo espresso richiamo alle policy in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali;
 - disporre l'adozione dei provvedimenti imposti dal Garante;
 - collaborare con il DPO al fine di consentire allo stesso l'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate;
 - adottare, se necessario, specifici Disciplinary tecnici di settore, anche congiuntamente con altri dirigenti, per stabilire e dettagliare le modalità di effettuazione di particolari trattamenti di dati personali relativi alla propria area di competenza;
 - individuare, negli atti di costituzione di gruppi di lavoro comportanti il trattamento di dati personali, i soggetti che effettuano tali trattamenti quali incaricati, specificando, nello stesso atto di costituzione, anche le relative istruzioni;
 - garantire al o al personale designato amministratore di sistema dell'UO Sistemi Informativi e al DPO i necessari permessi di accesso ai dati ed ai sistemi per l'effettuazione delle verifiche di sicurezza, anche a seguito di incidenti di sicurezza;
 - proporre all'organo esecutivo la preventiva valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, nei casi in cui un trattamento, allorché preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - consultare il Garante, in aderenza all'art. 36 del Regolamento e nelle modalità previste dal par. 3.1, lett b), nei casi in cui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenta un rischio residuale elevato;

p) individuare i responsabili esterni del trattamento fornendo le necessarie indicazioni.

3. Il coordinamento

In assistenza al titolare è costituito un gruppo di gestione delle attività di trattamento costituito dal segretario generale dell'Ente, dal dirigente competente per i sistemi informatici e dal responsabile dell'UO Sistemi Informativi (*nota*: negli enti di minori dimensioni il gruppo può avere una composizione diversa, ma devono comunque essere presenti un referente con competenza giuridica e uno con competenza informatica, anche esterno all'ente). Al gruppo compete il coordinamento generale delle funzioni e attività in materia di trattamento dati con particolare riferimento alla gestione delle relazioni con il DPO, all'organizzazione della formazione rivolta al personale, alla proposta di Aggiornamento della modulistica, alla formulazione di istruzioni in materia di trattamento e verifica della loro applicazione.

4. I responsabili del trattamento

Per tutti i compiti non svolti in quanto titolare, ogni dirigente (*oppure* responsabile del servizio) è individuato quale responsabile interno del trattamento dei dati relativamente ai servizi e uffici di competenza, in forza dell'incarico dirigenziale e senza necessità di atti ulteriori. Gli atti di incarico riportano, sinteticamente gli elementi di cui all'art. 28 del Regolamento.

Sono, inoltre, designati responsabili del trattamento di dati personali i soggetti interni all'ente che svolgono ruoli di coordinamento o che per la specifica collocazione organizzativa sono preposti a funzioni comportanti la gestione e l'organizzazione di rilevanti quantità di dati (ad es. Sistemi Informativi).

Sono, invece, designati responsabili esterni del trattamento di dati personali i soggetti estranei all'amministrazione provinciale che siano tenuti, a seguito di convenzione, contratto, verbale di aggiudicazione o provvedimento di nomina, ad effettuare trattamenti di dati personali per conto del titolare. Pertanto, qualora occorra affidare un incarico comportante anche trattamenti di dati personali, la scelta del soggetto deve essere effettuata valutando anche l'esperienza, la capacità e l'affidabilità in materia di protezione dei dati personali del soggetto cui affidare l'incarico, affinché lo stesso soggetto sia in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

5. Gli incaricati

I dipendenti dell'ente a tempo determinato o indeterminato sono autorizzati al compimento alle operazioni di trattamento dei dati in forza del contratto di lavoro e dell'inserimento nella struttura organizzativa dell'ente, senza necessità di specifici atti di incarico, limitatamente ai trattamenti di competenza del servizio/ufficio di appartenenza. I dirigenti (*oppure* responsabile del servizio) in qualità di titolari e i responsabili del trattamento nel cui ufficio/servizio tale personale è inserito ne cura la formazione in materia di trattamento dei dati e fornisce le necessarie istruzioni, verificandone l'applicazione.

I collaboratori a qualsiasi titolo, anche tirocinanti, e che operano sotto la diretta autorità del Titolare sono autorizzati al trattamento dati mediante espressa attribuzione nel contratto di incarico.

La designazione scritta deve inoltre contenere, quando necessarie, le istruzioni specifiche non già contenute nelle istruzioni generali impartite al personale dipendente o inserito ad altro titolo.